IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **56**

DI DATA: **14/05/2024**

OGGETTO: **195 PNR - FAIR BY DESIGN - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS TECNICI E ALTRI MATERIALI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DEL LABORATORIO LAME.**

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

CIG B164E913D1

CUP J95F21002830001

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.05.17 12:20:49 +02'00'

☑ impegno 749/24

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PREMESSO che il progetto FAIR-by-design è finalizzato ad elaborare e implementare soluzioni innovative per la produzione di dati FAIR e per la loro cura, archiviazione e fruibilità, sviluppandole direttamente sulla strumentazione per analisi installata presso le infrastrutture di ricerca insediate in Area Science Park, identificate inizialmente nella piattaforma di materiali all'interno del progetto Nano Foundries and Fine Analysis Digital Infrastructure" (NFFA-DI) a cui Area Science Park partecipa tramite il proprio Laboratorio di Microscopia Elettronica (LAME);

DATO ATTO che per il rafforzamento e la creazione della Infrastruttura di Ricerca NFFA-DI si è provveduto all'acquisizione di molteplice strumentazione scientifica, tra cui un microscopio a fascio ionico focalizzato (FIB) combinato con un microscopio elettronico a scansione (SEM) per la preparazione di campioni per microscopia elettronica**;**

PRESO ATTO che, nel contesto della creazione della suddetta infrastruttura all'interno del laboratorio LAME, la strumentazione acquisita deve essere progettata in modo funzionale all'implementazione di un laboratorio FAIR-by-design;

VISTA quindi la necessità di testare i protocolli di acquisizione FAIR-by-design della strumentazione acquisita, risulta necessario dotare il laboratorio di consumabili tra cui:

- Gas tecnici puri (Argon, Xenon, Azoto) e miscele Gas campione standard (Ossigeno-Argon, Idrogeno-Argon) forniti in bombole a noleggio;
- riduttori di pressione e raccordi;
- carrelli portabombe e rastrelliere a parete per lo stoccaggio delle bombole;

DATO ATTO che la presenza in sede dei suddetti materiali risulta indispensabile per le operazioni di collaudo della strumentazione FIB-SEM, la cui consegna è prevista tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2024;

CONSIDERATO i tempi di preparazione dei gas tecnici sono indicativamente nell'ordine di 7-9 settimane e, pertanto, risulta urgente la richiesta per la loro predisposizione;

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, in merito all'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00;
- l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";

CONSIDERATO che benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento

ha un modesto valore economico e, in ogni caso, i precedenti bandi o avvisi pubblici preordinati all'affidamento di beni similari non hanno suscitato manifestazioni di interesse da parte di operatori ubicati in altri Stati membri e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

DATO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato, a seguito di consultazione di tre operatori economici di pluriennale esperienza presenti sul mercato, è stato acquisito un preventivo che, in considerazione della tipologia, complessità e peculiarità della fornitura richiesta, risponde alle esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, congruo in base alle analisi dei prezzi di mercato, il preventivo presentato da AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Bisceglie n. 66, 20152 - Milano (MI), C.F. 06194910151 – P. IVA 06194910151, che ha offerto un prezzo di euro 7.127,00 euro IVA esclusa, pari, ad euro 8.694,94 IVA compresa, per la fornitura di:

- Gas tecnici puri (Argon, Xenon, Azoto) e miscele Gas campione standard (Ossigeno-Argon, Idrogeno-Argon) forniti in bombole a noleggio. Per un totale di n° 12 bombole con volume di 50 L., con la precisazione che le bombole funzionali alla fornitura sono consegnate a titolo di noleggio per la durata di 24 mesi e che il costo del noleggio è compreso nel costo dei gas;
- n° 11 riduttori di pressione e raccordi specifici per tipologia di gas o miscela;
- n° 2 carrelli portabombole e n° 9 rastrelliere a parete per lo stoccaggio delle bombole;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A., alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 8.695,00 IVA compresa, sul capitolo 1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO" del bilancio 2024, cod. prog. 195-PNR (Fair By design), CdR 90, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la società AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A., non è stata affidataria di un contratto ricadente nella medesima fascia d'importo, così come individuate dal Regolamento medesimo;

DATO ATTO

- che il CIG della procedura è B164E913D1;
- che il CUP della procedura è J95F21002830001;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è la dott.ssa Regina Ciancio;
- che la spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTI gli articoli 74, comma 2 e 76, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 8 maggio 2024, n. 99, con oggetto "II Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

CONSIDERATO che il progetto sopra indicato è di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Laboratorio Microscopia Elettronica (LAME);

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Bisceglie n. 66, 20152 - Milano (MI), C.F. 06194910151 – P. IVA 0619491015, che ha presentato un preventivo pari a euro 7.127,00 IVA esclusa per la fornitura di:
 - Gas tecnici puri (Argon, Xenon, Azoto) e miscele Gas campione standard (Ossigeno-Argon, Idrogeno-Argon) forniti in bombole a noleggio. Per un totale di n° 12 bombole con volume di 50 L., precisando che le bombole funzionali alla fornitura sono consegnate a titolo di noleggio per la durata di 24 mesi e che il costo del noleggio è compreso nel costo dei gas;
 - n° 11 riduttori di pressione e raccordi specifici per tipologia di gas o miscela;
 - n° 2 carrelli portabombe e n° 9 rastrelliere a parete per lo stoccaggio delle bombole;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 8.694,94 IVA inclusa, sul capitolo 1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO" del bilancio 2024, cod. prog. 195-PNR (Fair By design), CdR 90, che presenta la necessaria disponibilità (CIG B164E913D1- CUP J95F21002830001);
- di dare atto che tale spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica
Dott. Stefano Cozzini

STEFANO
COZZINI

Allegati: schema di contratto

FORNITURA DI GAS TECNICI E ALTRI MATERIALI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DEL LABORATORIO LAME
CIG: B164E913D1
CUP: J95F21002830001

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società AIRLIQUIDE ITALIA SERVICE SRL, con sede legale in Via Bisceglie, n. 66 - Milano (MI), CF 06194910151 e PI 06194910151, rappresentata da _____, C.F. _____, in qualità di _____.

Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 - Termine e luogo di consegna 4
Art. 4 - Corrispettivo 4
Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo 5
Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 5
Art. 7 - Clausola di riservatezza 6
Art. 8- Garanzia definitiva 6
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 7
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 11 - Recesso per giusta causa 8
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 8
Art. 13 - Subappalto 8
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento 8
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa 9
Art. 16 - Penali 9
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 9
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 9
Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 10
Art. 20 - Foro di competenza 10
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 10

Premessa

1. Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 /02/2022, con la quale si autorizza la presentazione della proposta progettuale intitolata "Nano Foundries and FineAnalysis Digital Infrastructure", (NFFA-DI), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR;
2. Considerato che per la realizzazione del progetto NFFA-DI si è provveduto all'acquisizione di molteplice strumentazione scientifica, tra cui un microscopio a fascio ionico focalizzato (FIB) combinato con un microscopio elettronico a scansione (SEM) per la preparazione di campioni per microscopia elettronica;
3. rilevato che per il funzionamento di detta strumentazione risulta necessario avere nella propria disponibilità:
 - Gas tecnici puri (Argon, Xenon, Azoto) e miscele Gas campione standard (Ossigeno-Argon, Idrogeno-Argon) forniti in bombole a noleggio;
 - riduttori di pressione e raccordi;
 - carrelli portabombe e rastrelliere a parete per lo stoccaggio delle bombole;
4. visto che a seguito di informale indagine di mercato, a seguito di consultazione di tre operatori economici di pluriennale esperienza presenti sul mercato, è stato acquisito un preventivo che, in considerazione della tipologia, complessità e peculiarità della fornitura richiesta, risponde alle esigenze dell'Amministrazione;
5. all'esito dell'analisi, il preventivo presentato dall'operatore economico AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Bisceglie n. 66, 20152 - Milano (MI), C.F. 06194910151 – P. IVA 06194910151 è risultato rispondente alle necessità dell'Amministrazione;
6. con disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca Per L'innovazione Tecnologica n. __ di data __.05.2024, Area Science Park ha disposto l'affidamento della fornitura;
7. considerato che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
8. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura da ottemperare;
9. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione, e del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; è allegato al presente contratto il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data 11 aprile 2024.

2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 29 aprile 2024, n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;

c) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:

https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto
1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di:

- Gas tecnici puri (Argon, Xenon, Azoto) e miscele Gas campione standard (Ossigeno-Argon, Idrogeno-Argon) forniti in bombole a noleggio. Per un totale di n° 12 bombole con volume di 50 L. Si precisa che le bombole funzionali alla fornitura sono consegnate a titolo di noleggio per la durata di 24 mesi e che il costo del noleggio è compreso nel costo dei gas;
- n° 11 riduttori di pressione e raccordi specifici per tipologia di gas o miscela;
- n° 2 carrelli portabombe e n° 9 rastrelliere a parete per lo stoccaggio delle bombole;

specificamente individuate nel preventivo di offerta di data 11.04.2024.

Art. 3 - Termine e luogo di consegna
1. l'Appaltatore provvederà alla consegna dei beni oggetto della fornitura in base a tempistiche concordate con la Stazione Appaltante; tali tempistiche tengono conto delle esigenze di collaudo e installazione della strumentazione del laboratorio LAME di Area Science Park. Il Fornitore si impegna pertanto a mettere in produzione i gas puri e le miscele di gas campione in modo da garantire che i tempi di produzione delle sostanze di cui trattasi e i relativi tempi di trasporto rispettino le timelines delle installazioni e dei collaudi della strumentazione come indicati allo stesso dalla Stazione Appaltante.
In particolare, in occasione della data fissata della prima consegna, il Fornitore si impegna a consegnare i gas puri, il gas Xenon e i materiali (riduttori di pressione, raccordi, carrelli e rastrelliere da parete), fermo restando che la fornitura complessiva dovrà essere in ogni caso conclusa entro e non oltre il 15 luglio 2024.
2. I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso il Campus di Basovizza: palazzina Q2 - Piano stradale, c/o cd. "bombolaio", previo accordo con il Responsabile del Laboratorio LAME.

Art. 4 - Corrispettivo
1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene fissato in euro 7.127,00 (euro settemilacentoventisette//00) IVA esclusa, pari a euro 8.694,94 (euro ottomilaseicentonovantaquattro//94) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione della relativa fattura.
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in

particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo

1. L'Appaltatore consegnerà entro il termine indicato dall'art. 3, i beni oggetto della presente fornitura, che dovranno essere consegnati franco sede presso i luoghi in indicati al precedente art. 3, provvedendo alla installazione, a tutti i servizi di allestimento, alla messa in funzione del bene nonché, all'istruzione del personale sul funzionamento e manutenzione. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.
2. L'Appaltatore dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
5. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
6.Le bombole devono rispondere alle norme e specifiche tecniche in materia di sicurezza e, all'atto della consegna, devono essere in perfette condizioni, conformi alla normativa vigente e compatibili con il prodotto contenuto. In presenza di difetti dovuti a imperfezioni dei contenitori, malfunzionamento degli stessi, nonché a qualsiasi altro vizio, l'Appaltatore provvederà alla immediata sostituzione dei medesimi.
7. In occasione della prima consegna comprensiva dei gas puri e dell'attrezzatura ausiliaria (riduttori di pressione, raccordi, carrelli e rastrelliere da parete), l'Appaltatore provvederà all'accertamento delle funzionalità dei beni forniti. Al contempo, l'Amministrazione, a cura del Responsabile del Laboratorio Lame o di suo delegato, provvederà alla verifica di conformità degli stessi. Detta verifica consisterà in un accertamento di conformità e di funzionalità dei beni forniti rispetto a quanto previsto dal presente contratto e a quanto dichiarato nel preventivo. Nel corso delle operazioni di verifica sarà cura dell'Appaltatore appurare e comprovare la piena funzionalità della fornitura in oggetto. L'Amministrazione sarà tenuta a confermare l'accettazione della fornitura dei gas tecnici e della strumentazione ausiliaria firmando il modulo di accettazione. Nelle successive consegne la verifica di conformità e di funzionalità della fornitura, rispetto a quanto previsto dal presente contratto e a quanto dichiarato nel preventivo, potrà essere eseguita anche da un Referente del Laboratorio Lame.

Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore si impegna a consegnare i materiali funzionali alla fornitura secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 2 del presente contratto. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. Si intendono inoltre compresi nel noleggio gratuito anche le eventuali riparazioni e/o sostituzioni dei materiali non funzionati e non più utilizzabili in sicurezza.
2. L'Appaltatore garantisce che i prodotti forniti come da specifiche indicate nel preventivo di offerta allegato I gas forniti devono rispondere ai requisiti di purezza e qualità stabiliti nel preventivo. Le miscele speciali devono avere stabilità pari a 36 mesi.
Le bombole contenenti i gas e le miscele devono essere fornite unitamente alle specifiche schede di sicurezza.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal soggetto destinatario della fornitura come indicato al precedente art. 3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 15.
7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
11. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 7 - Clausola di riservatezza
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 8- Garanzia definitiva
1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro ___,__, resa ai sensi dell'art. 53 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG: B164E913D1 - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J95F21002830001**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall'art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 – Subappalto e subfornitura

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto né in subfornitura parte del contratto.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
d) mancata sostituzione in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro i termini previsti dalla casa costruttrice.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 16, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento della fornitura descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di ritardo negli interventi di garanzia ed aggiornamenti software previsti dai punti 2.8 e 4 del Capitolato tecnico prestazionale, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.
7. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 98 e 99.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore o dal Beneficiario se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Parkper l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo
Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 - Clausola di riservatezza
Art. 8 - Garanzia definitiva
Art. 11 - Recesso per giusta causa
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 13 - Subappalto e subfornitura
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegato:
- PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 11 APRILE 2024